

CONVENZIONE VERIFICHE HOUSING UNIVERSITARIO

ai sensi dell'articolo 15 COMMA 4 BIS DEL D.L. 13/2023

tra

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

e

LA STRUTTURA PER LA PROGETTAZIONE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

18/12/2024

CONVENZIONE

TRA

Il **Commissario Straordinario del Governo per il conseguimento degli obiettivi della Missione 4, Componente 1 del P.N.R.R. per la realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari**, Ing. Manuela Manenti, con sede in Roma, presso il Ministero dell'Università e della Ricerca L.go Antonio Ruberti n. 1 (di seguito, anche il "**MUR**" o il "**Ministero**"), designato con D.P.C.M. 30 aprile 2024, trasmesso alla Corte dei Conti e ricevuto al protocollo 27403 del 6 maggio 2024 (di seguito anche, "**Commissario**" oppure "**Struttura commissariale**")

E

La **Struttura per la Progettazione dell'Agenzia del demanio** con sede in Roma, Via Barberini n. 38, rappresentata dal Direttore Ing. Massimiliano Marzo, giusta Comunicazione Organizzativa n. 37 del 25 luglio 2024 e in virtù dei poteri allo stesso conferiti con determinazione n. 107 del 16 novembre 2023 (di seguito anche la **Struttura** oppure **Struttura per la Progettazione**);

di seguito anche denominati singolarmente la "**Parte**" e congiuntamente le "**Parti**",

VISTI

- il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante "*Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii., e, in particolare, l'articolo 15 che disciplina gli "*Accordi fra le pubbliche Amministrazioni*";
- la legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante "*Norme sul diritto agli studi universitari*" e ss.mm.ii. e in particolare l'articolo 21, il quale prevede tra l'altro che "alle regioni è concesso l'uso perpetuo e gratuito dei beni immobili dello Stato e del materiale mobile di qualsiasi natura in essi esistente, destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari. Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi ai beni di cui al comma 1, nonché ogni eventuale tributo, sono posti a carico delle regioni. Alle regioni è concesso l'uso dei beni immobili delle università e del materiale mobile in essi esistente, destinati esclusivamente alla realizzazione dei fini istituzionali già propri delle opere universitarie...";
- la legge 15 maggio 1997, n. 127, e ss.mm.ii., recante "*Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*";
- il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che all'art. 1 istituisce il Ministero dell'Università e della Ricerca e il Ministero dell'Istruzione, con conseguente soppressione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*", come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter

e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

- la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante “*Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari*” e, in particolare, l'art. 144, co. 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispone un ampliamento delle categorie dei soggetti nei riguardi dei quali trova applicazione quanto previsto dall'art. 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, nonché un incremento delle risorse finanziarie;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*”;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*” e ss.mm.ii.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 – Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato;
- il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante “*Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6*”, e in particolare gli articoli 13, 14, 15, 16 e 17;
- il decreto interministeriale MIUR/MEF 14 gennaio 2014, n. 18, recante “*Utilizzo dei contributi di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 e alla legge 23 dicembre 2000, n. 388*”;
- il sopra richiamato decreto legislativo n. 300 del 1999 che ha istituito anche l'Agenzia del demanio, alla quale è attribuita l'amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego e di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, e il successivo decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante “*Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi da 162 a 170, che ha previsto l'istituzione della Struttura per la Progettazione di beni ed edifici pubblici finalizzata a favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, demandando ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la denominazione, l'allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni, e il comma 106 che autorizza la spesa per le finalità di cui ai predetti commi in favore dell'Agenzia del demanio;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, adottato in attuazione dell'art. 1 comma 162 della predetta legge n. 145/2018 che ha soppresso e sostituito il precedente DPCM 15 aprile 2019 e, ferma restando l'istituzione della Struttura per la Progettazione presso l'Agenzia del demanio, ha chiarito e descritto in modo più analitico e coerente con l'organizzazione della medesima Agenzia, i compiti della Struttura per la Progettazione, così da garantirne in tempi rapidi la piena funzionalità;

- lo Statuto e il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del demanio, modificati e integrati con delibera del Comitato di Gestione e approvati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicati nel sito istituzionale dell’Agenzia del demanio in data 17 dicembre 2021, come comunicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021;
- la determinazione n. 106 prot. n. 2023/17478/DIR del 14 luglio 2023, recante l'articolazione delle competenze e dei poteri delle strutture centrali e territoriali dell'Agenzia del demanio;
- la determinazione n. 107 prot. n. 2023/27448/DIR del 16 novembre 2023 con la quale sono state definite competenze e poteri della Struttura per la progettazione;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, anche “**PNRR**”), valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN 10160/21 del 13 luglio 2021 e notificato all’Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021;
- la riforma 1.7 *“Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti” nell’ambito della Missione 4, Componente 1 del PNRR avente l’obiettivo di incentivare la realizzazione, da parte dei soggetti privati, di strutture di edilizia universitaria, aumentando allo stesso tempo l’offerta di alloggi per gli studenti;*
- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, recante *“Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”;*
- il decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;*
- il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (di seguito, anche “**MEF**”) del 1° ottobre 2021, n. 1137, concernente l’istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, e le disposizioni ivi contenute;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2023 che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Struttura di missione PNRR, secondo quanto previsto dall’art. 2 del sopra citato Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
- la milestone M4C1-28, connessa alla riforma 1.7 *“Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti”* che prevede l’aggiudicazione di contratti iniziali per la creazione di posti letto supplementari entro il 30 giugno 2023;
- la milestone M4C1-29, relativa alla riforma 1.7 *“Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti”* che al T4 2022 prevede: *“La riforma deve comprendere: 1) apertura della partecipazione al finanziamento anche a investitori privati, consentendo anche partenariati pubblico-privato in cui l’università utilizzerà i fondi disponibili per sostenere l’equilibrio finanziario degli investimenti immobiliari destinati agli alloggi per gli studenti; 2) assicurazione della sostenibilità a lungo termine degli investimenti privati garantendo una modifica del regime di tassazione (dal regime applicato ai servizi alberghieri a quello applicato per l’edilizia sociale) e, pur vincolando l’utilizzo dei nuovi alloggi durante l’anno accademico, consentendo un altro utilizzo delle strutture quando le stesse non sono necessarie*

per l'ospitalità studentesca; 3) condizionamento del finanziamento e delle agevolazioni fiscali aggiuntive (ad es. parità di trattamento con l'edilizia sociale) all'uso dei nuovi alloggi come alloggi studenteschi nel corso dell'intero periodo di investimento e al rispetto del limite massimo concordato negli affitti a carico degli studenti, anche dopo la scadenza dei regimi speciali di finanziamento che possono contribuire a stimolare gli investimenti da parte di operatori privati; 4) ridefinizione degli standard per gli alloggi degli studenti, rideterminando i requisiti di legge relativi allo spazio comune per studente disponibile negli edifici in cambio di camere (singole) meglio attrezzate”;

- la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN n. 12259/23 del 12 settembre 2023 che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;
- il target M4C1-30 connesso alla riforma 1.7 *“Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti”* *“Creazione e assegnazione di posti letto per studenti in base al sistema legislativo esistente o al nuovo sistema legislativo”* che prevede la *“Creazione e assegnazione di almeno 60.000 posti letto aggiuntivi in base alla legge 338/2000, quale riveduta nell'agosto 2022, o al nuovo sistema legislativo adottato nell'ambito del traguardo M4C1-29, riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti.”;*
- il decreto legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022 n. 175, recante *“Nuove misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di alloggi e residenze per studenti universitari”*, adottato anche ai fini dell'attuazione delle milestone PNRR M4C1-29 e del target M4C1- 30, ed in particolare l'art. 25 che istituisce un *“Fondo per l'housing universitario”* con dotazione pari a 660 milioni di euro fino al 2026 e mira ad ampliare il più possibile la partecipazione degli operatori privati, i quali possono accedere alle risorse del Fondo anche (ma non necessariamente) in convenzione o partenariato con le università, le istituzioni AFAM o gli enti regionali per il diritto allo studio anche con la previsione di forme di agevolazione fiscale;
- il decreto-legge 24 febbraio 2023 n.13, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41, e ss.mm.ii., recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) nonché per l'attuazione delle politiche di cessione e della politica agricola comune”* e in particolare l'articolo 2, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la *“Struttura di Missione per il P.N.R.R.”* e l'articolo 15, il quale dispone che: *“Al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione degli interventi di cui al presente articolo, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, qualora siano soggetti attuatori, ovvero beneficiari di finanziamenti, nell'ambito delle misure di cui al predetto PNRR, possono avvalersi per le finalità di cui al presente articolo, previa convenzione e senza oneri diretti per i richiedenti, dei servizi di progettazione della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse stanziare a legislazione vigente;*
- il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (*“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*) e relativi allegati, attuativi delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, in vigore dal 1° aprile 2023 ed efficaci dal 1° luglio 2023;

- il D.M. 481 del 26/02/2024 con cui il Ministero dell'Università e della Ricerca ha definito la cornice normativa e procedurale per il finanziamento, ad opera del Ministero stesso, dei posti alloggio eleggibili ai fini del menzionato target PNRR M4C1-30;
- il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”* e, in particolare, l'articolo 5, il quale prevede che *“Al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, è nominato un Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, opera presso il Ministero dell'università e della ricerca e provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con tutti i poteri e secondo le modalità previsti dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, in raccordo con l'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del citato Ministero, nonché con la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.... Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli altri enti territoriali”*;
- Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2024 di nomina del Commissario Straordinario, che all'art.5 comma 2 espressamente prevede che: *“ Il Commissario straordinario, per l'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi, altresì, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica....dell'Agenzia del demanio...”* ;
- l'Ordinanza n. 1 del 22 Ottobre 2024 del Commissario Straordinario che all'art. 1 prevede che *“nelle more della sottoscrizione di uno specifico Protocollo di Intesa le verifiche di cui all'art. 12 del DM 481/2024, relativamente alle prime 10 residenze universitarie comunicate dalla Struttura Commissariale, saranno effettuate per conto del Ministero dell'Università e della Ricerca dall'Agenzia del Demanio che ne certificherà l'effettiva messa a disposizione dei posti letto secondo le indicazioni della Struttura stessa. “*
- il decreto-legge 24 febbraio 2023 n.13, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41, così come modificato dal D.L. n.160 del 28/10.2024, che all'art. 15, comma 4-bis, prevede che *“Al fine di accelerare le procedure di verifica del raggiungimento del target M4C1-30, riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, può avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le attività di supporto tecnico, ivi incluso il monitoraggio dell'avanzamento degli interventi e il rilascio dell'attestazione certificante la creazione e la disponibilità all'assegnazione dei posti letto finanziati ai sensi degli articoli 1 e 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338”*;

PREMESSO CHE


1. l'Agenzia del demanio, nell'ambito dell'attività di gestione di beni immobili dello Stato, dispone di proprie sedi operative diffuse nel territorio nazionale e che, per le attività connesse alla realizzazione della propria *mission* istituzionale, già collabora attivamente con Dicasteri, Enti Territoriali e Locali, mediante professionisti specializzati nella valorizzazione degli immobili, per la realizzazione di finalità di interesse pubblico relative all'ottimizzazione del patrimonio esistente;
2. la Struttura per la progettazione ai sensi della citata Legge n. 145/2018, art. 1 comma 163, è stata istituita quale soggetto qualificato tecnico al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, di contribuire alla valorizzazione, all'innovazione tecnologica, all'efficientamento energetico e ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici, alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in relazione all'edilizia statale, universitaria, nonché alla predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere similari e connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività;
3. il Ministero dell'Università e della Ricerca, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica, è titolare della riforma 1.7 *“Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti”* che, nell'ambito della Missione 4, Componente 1 del PNRR prevede, tra l'altro, la *“Creazione e assegnazione di almeno 60.000 posti letto aggiuntivi in base alla legge 338/2000, quale riveduta nell'agosto 2022, o al nuovo sistema legislativo adottato nell'ambito del traguardo M4C1-29, riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti”* al 30 giugno 2026 per il cui raggiungimento ha emanato il D.M. 481 del 26/02/2024;
4. in data 30 novembre 2023 il Ministero dell'Università e della Ricerca e l'Agenzia del demanio hanno siglato un protocollo d'intesa avente protocollo MUR n. 438 del 30/11/2023 (di seguito, il **“Protocollo”**), che prevede che l'Agenzia del demanio fornisce idonea collaborazione istituzionale, anche tramite la Struttura per la Progettazione, finalizzata all'attuazione e al compimento delle attività necessarie per la realizzazione delle residenze universitarie;

CONSIDERATO CHE

1. le Parti mediante la presente convenzione e coerentemente con quanto disposto dall'art. 15, comma 4 *bis* del decreto-legge 24 febbraio 2023 n.13, hanno deciso di dettagliare la collaborazione istituzionale al fine di rafforzare il monitoraggio *in itinere* e la verifica finale degli interventi finanziati in esito al D.M. 481 del 26 febbraio 2024 coerentemente con gli obiettivi del PNRR, garantendo in tal modo un più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche dedicate all'aumento delle opportunità alloggiative degli studenti universitari e, più in generale, alla miglior tutela del diritto allo studio sancito dalla Costituzione negli artt. 3 e 34;

TUTTO CIÒ VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE



Art. 1

(Premesse e allegati)

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione (di seguito, anche “**Convenzione**”).

Art. 2

(Finalità e obiettivi)

1. La presente Convenzione ha la finalità di disciplinare le modalità di collaborazione tra le Parti per la realizzazione delle operazioni di monitoraggio *in itinere* e di verifica finale degli interventi finanziati dal MUR in esito al D.M. 481 del 26 febbraio 2024, coerentemente con gli obiettivi del PNRR, anche nell’ottica della sistematica verifica di eleggibilità ai fini della corretta rendicontazione del target M4C1-30 dal PNRR: “*Riforma 1.7- Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti della Missione 4, Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all’università del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a titolarità del Ministero dell’Università e della Ricerca*”. La Struttura Commissariale, per dare immediato seguito alla collaborazione, ha già individuato un numero iniziale di immobili pari a 10 su cui verranno avviate prontamente le operazioni di monitoraggio; sia per i 10 immobili iniziali che per i successivi immobili che verranno individuati, la Struttura per la Progettazione, anche in coerenza alle proprie capacità operative, si attiverà mediante apposita richiesta della Struttura Commissariale secondo il modello di cui all’allegato “**A**” .

Art. 3

(Impegni delle Parti)

1. Per il perseguimento dei suddetti obiettivi, le Parti si impegnano a:
 - a. assicurare una cooperazione coordinata tenendo conto degli ambiti di rispettiva competenza;
 - b. garantire il collegamento con gli altri soggetti istituzionali, a partire dalle Amministrazioni statali, regionali e locali che contribuiscono alla realizzazione di progetti finanziati in esito al D.M. 481 del 26 febbraio 2024, che possono essere funzionali al più efficace monitoraggio e verifica finale delle azioni dirette all’aumento delle opportunità alloggiative realizzate in attuazione del citato Decreto;
 - c. mettere a disposizione tutte le informazioni e la documentazione tecnico-amministrativa funzionale alla verifica di eleggibilità ai fini della corretta rendicontazione del target M4C1-30.
2. In particolare, la Struttura per la Progettazione, che opera ai sensi dell’art. 15, comma 4-bis, decreto-legge n. 13/2023, si impegna a:
 - a. monitorare in accordo con le procedure descritte nell’Allegato “**B**” alla presente Convenzione la corretta realizzazione degli interventi finanziati in attuazione del D.M. 481 del 26 febbraio 2024 interloquendo con i soggetti beneficiari al fine di verificare, anche mediante visite *in loco* ove necessario, il reale rispetto del cronoprogramma che compone il progetto finanziato;
 - b. segnalare al Commissario ogni scostamento dal cronoprogramma approvato, eventualmente corredando tale segnalazione dell’attestazione che esplicita la non realizzabilità del progetto

finanziato nel rispetto dei limiti di tempo massimi individuati dal D.M. 481 del 26 febbraio 2024;

- c. realizzare la verifica finale, secondo le procedure descritte nell'Allegato "B" alla presente Convenzione, da attuarsi eventualmente tramite visita *in loco* in seguito all'avvenuta comunicazione da parte del soggetto beneficiario circa la raggiunta assegnabilità agli studenti universitari dei posti letto finanziati in attuazione del D.M. 481 del 26 febbraio 2024, il cui esito positivo è propedeutico alla liquidazione del finanziamento ministeriale;
 - d. fornire idonea collaborazione istituzionale finalizzata all'attuazione e al compimento delle attività necessarie a raggiungere gli obiettivi prefissati dalla normativa citata in premessa per l'aumento delle opportunità abitative degli studenti universitari e per la corretta rendicontazione degli interventi finanziati in relazione al target PNRR M4C1-30;
 - e. mettere a disposizione, secondo priorità condivise in particolare derivanti dal raggiungimento dei target PNRR, le competenze tecnico-specialistiche per la realizzazione sistematica delle citate operazioni di monitoraggio e verifica finale connesse alla corretta rendicontazione del target PNRR M4C1-30.
3. In particolare, il Commissario, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, si impegna a:
- a. facilitare l'espletamento delle azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi della presente Convenzione;
 - b. condividere la documentazione che compone il progetto finanziato al fine di aumentare l'efficacia ed efficienza del monitoraggio *in itinere* e della verifica finale;
 - c. trasferire alla Struttura per la Progettazione ogni utile informazione che può aumentare efficacia ed efficienza degli impegni assunti dalla medesima con la presente Convenzione.

Art. 4

(Tavolo Tecnico)

1. Nell'ambito della presente Convenzione è costituito un tavolo tecnico (di seguito, anche "**Tavolo Tecnico**"), composto dai rappresentanti delle Parti sottoscrittrici, preposto ad attività di coordinamento delle attività previste nel presente documento.
2. Le Parti individuano, nell'ambito del personale interno, quali componenti del Tavolo Tecnico, l'Ing. Letizia Gabrielli per la Struttura per la Progettazione e l'Arch. Francesca Romana Mancini per il Commissario Straordinario per l'Housing Universitario.
3. Entro 20 (venti) giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione sarà convocata a cura del Commissario la prima riunione del Tavolo Tecnico, che si riunirà con cadenza periodica almeno mensile.

Art. 5

(Risorse Finanziarie, durata, risoluzione e modifiche)

1. Le Parti attuano le rispettive attività disciplinate nell'art. 3 della presente Convenzione in forma gratuita.
2. La presente Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2026 e comunque sino al completamento delle attività indicate al precedente art. 3.

3. Le Parti, in prossimità della scadenza e valutato lo stato di attuazione complessivo della collaborazione, possono rinnovare i termini della stessa riservandosi la possibilità di aggiornarne i relativi contenuti.
4. La Convenzione può essere risolta, per mutuo consenso risultante da atto scritto, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti, nonché per causa di forza maggiore o per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
5. La Convenzione può essere oggetto di modifiche, integrazioni o aggiornamenti per concorde volontà delle Parti contraenti, da effettuarsi esclusivamente in forma scritta.

Art. 6

(Clausola di riservatezza)

1. Le Parti convengono di dare diffusione tramite i propri siti istituzionali della presente Convenzione.
2. Tutte le informazioni e i dati comunicati tra le Parti, saranno ritenuti strettamente riservati e saranno utilizzati unicamente per gli scopi definiti nel presente documento.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo resteranno efficaci anche dopo la cessazione, per qualsiasi motivo, della presente Convenzione per un periodo non inferiore ai cinque anni ovvero sino alla cessazione dell'incarico del Commissario ove questa intervenga prima dei cinque anni successivi alla cessazione della Convenzione.

Art. 7

(Controversie)

1. Per ogni controversia scaturente dall'applicazione della presente Convenzione, le Parti si impegnano a promuovere un tentativo di conciliazione nell'ambito del Tavolo Tecnico di cui al precedente articolo 4 che, a tal fine, dovrà essere convocato entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di una delle Parti.

Art. 8

(Trattamento dati personali)

1. Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30.06.2003, n. 196, e ss.mm.ii., danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa europea. Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il Regolamento, il Codice nonché ogni provvedimento, emanato dal Garante per la protezione dei dati personali, rilevante rispetto alle attività oggetto del presente rapporto convenzionale.
2. Le Parti garantiscono che tutti i dati personali, che verranno acquisiti in relazione al presente Accordo, saranno trattati per le sole finalità indicate nel medesimo e in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, alla normativa comunitaria e/o a prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali, nonché, nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati e in modo da tutelare la riservatezza e i diritti

riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari.

3. Per le attività, i progetti, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che comportino trattamento di dati personali, e che venissero avviati in virtù del presente Accordo, le parti concordano che, di volta in volta, è loro cura definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalità e le modalità del trattamento nonché le misure di sicurezza da adottare in considerazione dei trattamenti da porre in essere.
4. Per la Struttura per la Progettazione, il Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia del Demanio, sempre contattabile all'indirizzo email: demanio.dpo@agenziademanio.it.
5. Per il Commissario Straordinario, il Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell'Università e della Ricerca raggiungibile al seguente all'indirizzo email: commissario.housing@mur.gov.it.

Art. 9

(Efficacia)

1. La presente Convenzione è sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s), del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, nonché di quanto previsto dall'art. 15, comma 2 bis, della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Allegati:

- A. Modello di attivazione
- B. Schede delle procedure di verifica;

Letto, approvato e sottoscritto, in uno agli allegati, in forma digitale.

Per la Struttura per la Progettazione

Per il Commissario Straordinario
